

IL CAFFÈ


OSSIA

BREVI E VARJ DISCORSI

DISTRIBUITI IN FOGLJ PERIODICI

Dal Giugno 1765.

PER UN ANNO SEGUENTE.



IN BRESCIA. MDCCLXVI.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Stampato in Milano da Giuseppe Caviglioglio

Il Caffè

ossia

brevi e vari discorsi distribuiti in fogli periodici

a cura di

Sergio Romagnoli



Feltrinelli Editore

Introduzione

Prima edizione: aprile 1960
Copyright by

©

Giangiacomo Feltrinelli Editore
Milano

Non vi posso dare prova maggiore della mia amicizia della presente. Voi sapete quanto io sia lontano dallo stendere in iscritto i miei pensieri; poco, anzi niente mi curo degli applausi popolari, quand'anche fossi sicuro di riportarli; né potendo io aver fuor di questo altro stimolo, m'abbandono interamente alla forza d'inerzia, che in me può moltissimo. Pure voi volete ch'io scriva i miei pensieri su i fedecommissi; ed io, a dispetto della pigrizia, devo ubbidirvi. Nel far la qual cosa non crediate già ch'io sia per produrvi nuove idee e ch'io intenda dimostrarvi alcuna verità, che voi non abbiate ancora ritrovata. Io non faccio che esporre ciò che deve affacciarsi a prima vista agli occhi d'un mezzano metafisico, o d'un mediocre politico.

Sembrami che se l'rintracciare l'origine d'una cosa conduce al rischiarrarla moltissimo, e depurarla, ciò particolarmente sia vero de' fedecommissi, e penso inoltre che l'trasportare la nostra mente a' primi tempi della Repubblica romana ed alla sorgente de' fedecommissi, ma l'trasportarvisi con quell'occhio discernitore che basti a conoscere l'utilità e l'indole de' medesimi.

Aveva Romolo¹ divisi i poderi che formavano il piccol territorio di Roma nelle famiglie de' suoi concittadini; divisione confermata da Numa Pompilio e ristabilita da Servio Tullio. Per conservar l'uguaglianza fra i cittadini conveniva per tanto che i beni non uscissero da una famiglia per passar in un'altra; cosa ch'avrebbe col tempo accumulate in mano di pochi le ricchezze che a tutti ugualmente appartenevano. Fu perciò fatta la legge *Vocentia*, che, proibendo di lasciar eredi le donne e loro antepoendo anche i più lontani agnati, impediva ch'esse dalla famiglia del loro padre trasportassero in quella dello sposo l'eredità. Ma, introdottosi a poco a poco l'arbitrio di far testamento, ne venne aperta la strada d'eludere questa legge col lasciar erede un terzo, incaricandolo a rimetter l'eredità nelle mani di quella, che altrimenti non v'avrebbe avuto parte alcuna. Il restituir però quest'eredità era piuttosto dovere d'un fedele amico, che d'un buon cittadino, che né pure indirettamente deve trasgredir le leggi. Augusto fu il primo, che con legge ordinò la restituzione de' fedecommissi; e gli imperadori che vennero in appresso, ne autenticarono il comandamento. La barbarie, che in que' tempi stendeva la feroce e letargica sua forza nell'Impero romano, il poco conto che facevasi della felicità degli uomini, l'ignoranza delle scienze economiche, e più ancora la vastità sterminata degli Stati che componevano quest'Impero, non permisero a' principi d'esaminare l'utilità de' fedecommissi. Diviso, anzi oppresso l'Impero romano, nacquero i feudi, origine incessante di liti, di guerre e di desolazioni. Ridotti quest'ultimi in gran parte dell'Europa in confini più stretti, e meno nocivi all'umanità, l'indolenza, e l'ignoranza lasciarono sussistere i fedecommissi, e questi dalla scaltrita avidità de' curiali talmente s'estesero, che appena puovisi

¹ Ciò si cava dalle storie, che che ne sia della verità dell'esistenza di Romolo, Numa ecc., e dell'incertezza in cui siamo di discernere le favole dalle storie di que' tempi.

riconoscerne la vera origine. Dicevasi fedecommissa quell'eredità, ch'era un amico pregato di restituire, abbandonata alla fede d'esso questa restituzione. Ora noi chiamiamo fedecommisso un podere, che, lasciato da un testatore ad un terzo, deve da questo in vigor delle leggi tramandare al sostituto in quella maniera ch'è propria di ciascuna delle specie d'essi e così successivamente per tutto quel tempo fissato dal testatore, la cui volontà serve di legge inalterabile, e che obbliga il più delle volte tutti i successori all'infinito.

Cercasi se tale istituzione utile sia al ben pubblico, o pure se convenga restringere il troppo esteso arbitrio di dispor del fatto suo per testamento, ed o proibire i fedecommissi, le primogeniture, i maiorascati, o limitarli almeno fino ad un dato termine. Questa sarà la mia ricerca.

È certo che l'unico scopo del legislatore vuol essere la felicità del pubblico. Questa felicità deve ricercare da esso e promuovere con tutti i mezzi, né assicurare il godimento a pochi cittadini, ma anzi più che si può dividerla infra tutti i sudditi, né ammassare gli agi e le ricchezze in mano d'alcuni, abbandonata la parte più necessaria e più numerosa del popolo ad una compassionevole indigenza. Io so che, data una società civile, conviene ammettere distinzione di grado e di condizione; ma so che un provvido legislatore fa che i segni rappresentativi delle derrate dalla mano del ricco passino in quella del povero, in maniera che ammessi vengano i più infimi plebei a partecipare della dolcezza del governo, dell'abbondanza del denaro, del profitto del commercio. Sia pure un pessimo e necessario effetto della civile società l'odiosa a' poveri disuguaglianza d'uomini. Devono però le leggi rendere più sopportabile questa differenza, devono proteggere la plebe, ed animarla al travaglio colla speranza delle ricchezze e d'una vita più comoda. Deve anzi così bene esser regolata la macchina politica, che non v'abbia povero se non l'ozioso, cioè quegli ch'è affatto inutile e solo a carico alla società. Per ottenere questo fine pare indispensabile che gli onori tutti e le ricchezze siano un premio proposto all'industria, sicché que' soli possansi dal volgo distinguere, che o per virtù, o per commercio si resero utili alla patria. Io ben vedo che se volessi lasciar libero il corso alle mie idee, un ben vasto campo qui mi s'offre da trarne le più luminose conseguenze. Converrebbero allora combattere molti pregiudizi non del popolo solo, ma d'alcuni uomini ancora creduti dotti e certamente ragguardevoli pel loro sapere. Ma rimettiamo ad altro tempo le pur troppo infruttuose filosofiche specolazioni intorno agli onori, ed atteniamoci all'uso delle ricchezze, che per le sagge mire del legislatore devono, quanto si può, essere meno disegualmente distribuite.

Vogliansi dunque in un buon governo libere lasciare le sostanze de' cittadini, perché que' che per trascuratezza le perdono, come que' che per industria le ammassano, siano un forte stimolo a risvegliar gli animi de' cittadini dall'indolenza e spingerli a far fiorire il commercio, sorgente unica delle ricchezze della città, non meno che de' privati.

Noi per lo contrario siamo ormai giunti a segno, che ben poche sono le sostanze libere, e non v'è quasi fondo che vincolato non sia, e dalla massa comune de' beni segregato, che al commercio liberamente appartengono. Io

so che non per i soli fedecommissi vengono tolte le sostanze alla libera circolazione che dà vita e moto alla società; ma lascio ch'altri si prenda la briga di scoprire altre sorgenti del ristagno politico, che vassi accrescendo. Bastami l'assertire che la decadenza del commercio, in gran parte, deveasi alla comune voga di fondar de' fedecommissi.

È assioma evidente in politica che acciocché libero sia e florido il commercio, deveasi da buone leggi provvedere, che i negozianti possano facilmente trovar imprestito del denaro, e con un discreto interesse, onde ne vengano col rigiro a cavarne profitto. Or come ottenere questo, se non se coll'usar un sommo rigore perché nessuno impunemente fallisca e così cauto sia il prestatore del suo capitale? Perciò alcuni savii legislatori, trascurate le pozzività de' crediti e la loro forma legale, sono passati ad ordinare, perfino, che colle opere e con una limitata servitù del debitore compensassero onninamente il creditore. Questo fine, che pur è necessario d'averlo, non viene egli apertamente tolto da' fedecommissi? Chi m'assicura che quegli, che ricercami del denaro e men offre per sicurezza l'ipoteca sopra i suoi fondi, non ne abbia che di sottoposti ad antichissimi vincoli di fedecommissi? Come mai potrà trovar sovventori un padre di famiglia che voglia migliorar la sua condizione col traffico, ed i cui poteri non siano liberi, essendone esso, per la volontà d'un suo antenato, un puro amministratore ed usufruttuario? Come mai sarà scosso dall'indolenza ed eccitato a trafficar quegli che abbia una mezzana rendita in fondi, che, essendo suoi e non suoi, gli assicurano il sostentamento e non gliene lascian temere la perdita?

È certo che l'interesse, ossia la speranza d'arricchire e di procacciarsi maggiori piaceri è il determinativo di tutte le azioni mondane. È ugualmente certo che i costumi e la maniera di pensare d'una nazione dipendono dalle massime ricevute dalla gioventù, e radicate col crescer degli anni. Ciò posto, un figlio d'una famiglia, ove non sianvi fedecommissi, allorché veda il padre dovizioso, cercando però di vivere più indipendente da esso e d'accertarsi un buono stato, dovrà scegliere una delle due: o coll'ubbidienza acquistarsi l'amore paterno ed interessarlo a somministrargli del denaro ed a lasciargli una ricca sostanza, o pure rendersi intendente ed abile nel commercio, ed impetrandolo l'autorità di leggi provide, farsi assegnare dal padre una somma di denaro col quale possa trafficare ed arricchirsi. Ma facciamo che questa famiglia non abbia fondi, che non siano fedecommissari: in questo caso il figlio, essendo sicuro che il padre non potrà mai privarlo della pingue eredità, poco si cura di guadagnarsene l'affetto, ed all'ozio abbandonasi, più dannoso ancora al pubblico bene, che al privato. Ecco l'evidente ragione perché gli uomini più attivi sorzano dagli stati intermedi; e perché ben pochi sono que' che, avendo ricevuta una molle educazione ed aspettandosi una immancabile facoltosa eredità, sian arrivati a distinguersi nelle scienze. Ecco una delle cagioni, che più influiscono nella sì comune ignoranza de' nobili.

Ma qual si è lo scopo de' fedecommissi, delle primogeniture, de' maiorascati? Quello, dirammi, di conservar ricca ed illustre una famiglia. Che così si ragioni da un vecchio imbevuto di pregiudizi, che crede di rivivere nella

sua discendenza e pascesi nell'idea di veder perpetuata la sua linea, non deve far istupore; ma poco importa alla pubblica felicità, che tal famiglia conservi eternamente ricca, anzi molto importa, che le ricchezze accumulate passino di mano in mano, circolino nello Stato, e siano il premio dell'industria d'un negoziante più utile alla società, che mille nobili sfaccendati.

Nella successione de' monarchi è giusto che le provincie d'uno Stato siano riputate inalienabili dal prin-

Il Caffè) (Foglio XI) (

cipe, e che il governo, ch'è indivisibile, tocchi al solo primogenito, perché non venga a sciogliersi la monarchia e, da possente ch'essa era, ridursi in piccoli principati, preda sicura d'un vicino più grande. Ma la cosa va diversamente nelle famiglie private. Abbandonansi da ridicole leggi alla miseria i cadetti in una casa dove siavi primogenitura, e tendonsi vittima alla felicità del primogenito. E questo dirassi mantenere la casa in lustro? Pel nome di casa, credo doversi intendere non solo il primogenito, ma i membri tutti d'una famiglia. E per lustro d'una casa io intendo gli agi e le ricchezze distribuite nei componenti della casa. Conservasi forse il lustro d'una famiglia rendendo infelici i cadetti, per caricare di ricchezze quegli che ha avuta la sorte di nascere prima? Allora solo dovrassi chiamare una famiglia ricca ed illustre, quando una facoltosa sostanza sia, più egualmente che si può, distribuita ne' membri della famiglia; quando tutt'i fratelli siano messi in istato di vivere comodamente, di scegliersi ciascuno una sposa e di dare alla patria de' cittadini. Pare che l'uso della primogenitura sia incompatibile colla mira della popolazione, che pur dev'essere la principale.

Chi asserisse che, divise le sostanze tra molti fratelli, nessuno d'essi si crederebbe in istato di caricarsi dell'ormai eccessiva spesa del mantenere la moglie e che, per voler dare moglie a tutti, tutti si ridurrebbero alla impossibilità di prenderla; questi mostrerebbersi ben poco pratico de' principj delle scienze economiche; poichè allora il lusso si diminuirebbe a proporzione della ricchezza de' particolari; ed in vece la moglie del primogenito [che] ha più cocchi, e più paia di cavalli, e più paggi, e più servitori al suo comando, non avrebbe nella mia ipotesi che una carrozza, ed un discreto numero di servi quanto appunto ne manterrebbero gli altri fratelli, non richiedendo il ben pubblico, cioè la maggiore felicità possibile divisa colla maggiore egualità possibile, che un nobile abbia venti cavalli, dieci carrozze, trenta servitori ec.

Qual maggior disordine, (per quanto a me sembra) autorizzato dalle nostre leggi, di quello che un figlio, che trovisi beni fedecommissari, possa impunemente defraudar i creditori del padre col ripudiarne l'eredità? Questo mezzo

d'arricchirsi a danno altrui e di burlarsi de' creditori e dell'onestà è ormai divenuto sì comune, che niente perde della sua riputazione chi se ne serve. Cosa dirà mai il povero creditore, schermito e ridotto alla povertà, nel vedere il suo debitore strascinato indolentemente in dotate carrozze, sfoggiare libree superbe, dar sontuosi banchetti e vivere deliziosamente? Dirà che questo è un aperto insultare a' principj tutti della morale e della legislazione; ch'egli è una manifesta violazione del patto sociale; che ben vedesi da chi siano fabbricate coteste leggi, che tutto l'avvantaggio danno al nobile ed in preda gli abbandonano il plebeo; dirà che i denari, co' quali il nobile appaga i suoi vizi, stipendia i servi, convita gli amici, è tutto denaro ad esso rubato; che per queste frodi, mentre chi ha dichiarato fallito il padre, vive nel lusso, la povera sua famiglia giace squallida nella miseria; che egli ha dovuto interrompere i suoi traffici, ché, costretto a pagare a chi doveva, non ha potuto esigere da chi gli era debitore.

Altro dunque non sono i fedecommissi e le primogeniture, che un ritratto per sorprendere i creditori, e defraudarli. A che altro mai servono, che a fomentare l'ozio, ed a rendere inutili, anzi perniciosi alla patria que' cittadini, che, avendo dinanzi gli occhi i virtuosi esempi de' loro gloriosi antenati, dovrebbero più degli altri esercitare la virtù, per non essere creduti degenerare da' loro maggiori? A che giovano le primogeniture, che a render ingiuali quei che hanno un diritto eguale a' beni paterni; ed i fedecommissi che, ammassando e conservando i beni in una famiglia, ad accrescere la disuguaglianza delle fortune tra i cittadini? Fingasi il territorio d'una nazione esteso di cento mila pertiche; di queste sia la metà sottoposta a' fedecommissi, od altri vincoli, ed in mano di cinque o sei famiglie. Lascisi la facoltà a' testatori di toglier la libertà al resto de' beni col vincolo del fedecommissio, od altro. È certo che in poco tempo tutte le sostanze saranno inalienabili, che tolto sarà l'adito all'industria, che i soli ricchi saranno i cittadini, il resto del popolo languirà nella miseria e nella schiavitù, tanto più detestabile, quanto che non vi sarebbe mezzo per redimersene.

I politici del secolo addietro avevano più in mira il presentaneo utile del principe, che il suo vero interesse, che non va mai disgiunto dalla felicità de' popoli. Purché i fondi non andassero esenti dal pagare tributo al sovrano, loro poco importava se accumulati fossero in poche famiglie, se vincolati ed obbligati ad arricchire perpetuamente una famiglia. Adesso però che lo spirito filosofico s'è molto esteso, che le potenze tutte considerano il commercio, l'agricoltura, l'industria, la popolazione de' sudditi come oggetti importantissimi; adesso che più che colle armi si fa una vivissima guerra d'industria da nazione a nazione, dovrebbero le leggi stendere le loro mire a far fiorire queste sorgenti della ricchezza d'una nazione e prendervisi con tutt'i mezzi. È vero che alcuni pubblicisti, stimando i fedecommissi e le primogeniture contrarie al buon governo delle repubbliche, le asserirono però necessarie in una monarchia per conservarvi il lustro della nobiltà da loro stimata indispensabile. Io qui non esaminerò se negli Stati monarchici sia necessaria la nobiltà ereditaria, la quale, sconosciuta nel resto del mondo, è in uso nella sola Europa;

solo, dirò che parmi strano che il bene d'una monarchia esiga che un fratello viva nell'opulenza, gli altri non abbiano come maritarsi, come appagare que' desideri, che la loro necessità ed educazione ha convertiti in veri bisogni; parmi strano che in una monarchia sia necessario che un cittadino faccia de' debiti e non li paghi, allegando che i suoi beni sono fedecommissari; parmi strano che in una monarchia si richieda una somma disproporzione di fortune e che i nobili vivano oziosi. Se ciò fosse vero, avrebber avuto certamente torto quegli scrittori, che hanno tanto esaltato il governo monarchico sopra 'l repubblicano.

Per quanto sia rispettabile l'autorità di Montesquieu, e benché io pensi di trattar altra volta della nobiltà, pure stimo indispensabile il doverne qui dire qualche cosa, perché que' che leggeranno questo foglio, abbagliati dal nome di quell'illustre autore, non abbiano a credere piuttosto alla di lui asserzione, che alle ragioni che l'abbattono. Pone dunque per fondamento il signor di Montesquieu che l'essenza della monarchia richiede un'autorità intermedia, cioè dei canali pei quali operi il monarca. Dice in seguito che questo potere intermedio dev'essere la nobiltà, poichè dove non v'è monarca non vi può essere nobiltà¹; e tolta la nobiltà, è distrutta parimente la monarchia, ed introdotto in vece o 'l dispotismo, o lo Stato repubblicano.² Richiede in oltre nella monarchia un corpo depositario delle leggi, quale per sua confessione non può essere la nobiltà, per la sua ignoranza ed indolenza, né meno il Consiglio privato del principe. Asserisce che, essendo l'onore il mobile degli Stati monarchici, le leggi debbonvi proteggere la nobiltà, debbon renderla ereditaria, perché serva di vincolo tra 'l principe e 'l popolo; che però è necessario ammettere le sostituzioni per conservare i beni nelle famiglie, e 'l diritto di ricomperare i già alienati; che queste prerogative devono accordarsi alla sola nobiltà; che è bene, per i sopradetti motivi, permettersi il diritto di primogenitura. Riconosce, però, che le sostituzioni impediscono ed opprimono il commercio; che il diritto di ripetere i fondi fedecommissari è la sorgente d'infiniti litigi; che i privilegi annessi alla nobiltà sono d'un eccessivo carico per il popolo. Mostra dappoi, coll'esempio della Francia e dell'Ungheria, che la nobiltà, quale esso la vuole, è il più saldo sostegno della monarchia; che perciò il corpo de' nobili dev'essere ereditario.³

Ardisco dire che il signor di Montesquieu in ciò, come alcun'altra volta, ha piuttosto avuto in vista la costituzione della Francia, che gli universali principj del diritto pubblico. Forse una esatta definizione delle due voci onore e nobiltà avrebbe resa questa materia più chiara.⁴

Io stimo che l'essenza d'una monarchia consista in ciò che stavi un corpo

¹ Quanto mai pensa male chi così pensa. La libertà dunque non sarà più carattere di nobiltà? Ma Montesquieu è stato un grand'uomo, più forse per i grandi errori, che per le sagge riflessioni che ha fatto.

² Si parla con i sentimenti di Montesquieu, per altro non si adottano, perché resterà sempre indeciso qual sia la forma migliore di governo, e non può se non adattarsi l'uomo saggio al governo sotto cui vive, e crederlo il migliore.

³ *Esprit des Loix*, liv. 2, chap. 4; liv. 5, chap. 9; liv. 6, chap. 1; liv. 8, chap. 9; liv. 11, chap. 6.

⁴ Vedi VOTTAIRE, *Pensées sur l'Administration publique*, e le *chapitre de la noblesse dans l'histoire générale*, e *Remarques d'un Anonyme sur l'Esprit des Loix*.

di cittadini depositario delle leggi, e che fissate queste leggi, possano i magistrati eseguirne la determinazione costantemente e liberamente... Per altro conveniva distinguere tra potere intermedio e ranghi intermedi, perché anche il tiranno, non potendo operar tutto da se medesimo, è obbligato ad avere dei canali per i quali passi la sua autorità.

Nella monarchia, adunque, non pare indispensabile che vi sia uno stato di persone distinto dal popolo, non già come depositario delle leggi, non già come esecutore della volontà del principe, ma solo come immaginario vincolo tra esso e il popolo. Questo vincolo non dev'essere altro che leggi fisse, chiare, certe, inalterabili, che determinino e contengano ne' giusti limiti l'autorità di ciascheduno. Il solo merito dovrebbe, in qualunque stato, elevare gli uomini all'amministrazione della giustizia ed alle cariche che lo suppongono. Ma dato ancora che sia necessario ammettere una classe di persone distinte con privilegi ed animate dall'onore, che formino una specie di scala dalla plebe al sovrano, non vedo, in primo luogo, come convenga rendere ereditario il diritto di tali persone a certe prerogative, cioè come la nobiltà si richieda ereditaria. Non basterebbe egli che fosse un dato numero di nobili, in maniera che la nobiltà potesse e perdere coll'ozio ed acquistarsi colla virtù? Così tutti potrebbero partecipare de' privilegi de' nobili e sussisterebbe questo grado intermedio. Non capisco, in secondo luogo, come anche nella nobiltà ereditaria siano assolutamente necessarie le sostituzioni e le primogeniture, che pure anche, secondo il signor di Montesquieu, si strascinano dietro tanti disordini. Ma quando anche fosse vero interesse del monarca il conservare la nobiltà ereditaria, non sarebbe ella bastantemente conservata, conferendo ai soli nobili le cariche della sua corte; col promoverli a preferenza degli altri nella milizia; col riservar loro certi onori e distinzioni; con ciò almeno non s'indebolirebbe il commercio, non si aggraverebbe il popolo, né si defrauderebbero i creditori; e col pretesto di favorire un nobile, non si sacrificerebbero i suoi fratelli egualmente nobili. Del resto le ragioni e gli esempi, addotti dall'autore dello *Spirito delle leggi*, provano bensì che la nobiltà ereditaria senza giurisdizione, che riceve unicamente il suo lustro dalla volontà del principe, è il più saldo sostegno della persona del monarca. Ma dubito che se ne cavi che questa nobiltà faccia fiorire la monarchia, e ne renda felici i sudditi. Vi sono de' regni, che forniscono una prova costante di quanto io dico, malgrado l'ampiezza delle provincie, la felicità del clima e la fertilità del loro terreno.

Ma sia pure necessaria in una monarchia la graduazione delle condizioni, sia pure indispensabile la chimera della nobiltà; anzi sia cosa utile al ben pubblico il conservare l'antico lustro ad alcune famiglie (cosa ch'io credo falsa); come dovremo noi agire per arrivare a questo fine? Forse rendendo oziosa ed inutile, e pernicioso eziandio, la classe de' nobili, con permettere che le loro ricchezze siano assicurate alla loro discendenza? O anzi col permettere che esercitino il negozio e che s'arricchiscano, arricchendo anche la patria; col determinare che il commercio niente deroghi alla nobiltà; coll'animar anzi i nobili al traffico e correggere di maniera l'opinione del volgo, che il negoziante non sia rigettato dall'esser ammesso nel corpo della nobiltà; ed am-

messovi, non sia più considerato come nobile di data recente, né più serva di bersaglio a motteggi de' nobili anticamente oziosi.

Avvi un'altra specie di fedecomessi non meno assurda dell'altre ed egualmente comune; e sono i fedecomessi fiscali. Gli antichi legislatori hanno creduto di prevenir i delitti col decretare, per loro pena, l'intera perdita di tutte le sostanze del reo. Questi legislatori non so come abbiano scordato che i figli del reo sono cittadini innocenti, e che pare che per il delitto del padre non meritino d'esser ridotti da uno stato comodo alla più ingiusta e compassionevole povertà. Io sono ben lontano dal voler definire che questi legislatori siano stati mossi dal loro privato interesse a far cotali leggi; anzi né pure diffinirò se una tal legge sia utile o dannosa al pubblico. Vedo ragioni favorevoli e contrarie d'ogni parte, e non è mio carico il doverne qui pesare la forza; ma poiché tal legge esiste e si suppone giusta, parmi che ogni buon cittadino vi si dovrebbe assoggettare. La *pratica*, però, (nome da cancellarsi da' dizionari legali a pubblica utilità) dispone diversamente. Sogliono quasi tutt'i testatori ordinare che, se un loro discendente incorresse la disgrazia del principe, s'intenda, un'ora prima della trasgressione delle leggi, spogliato dell'eredità e questa devoluta al più prossimo parente; con che, però, il reo, subito rimesso nella buona grazia del sovrano per diritto di postliminio, rientri nel possesso della medesima eredità. Pare strano che si soffra una sì manifesta violazione della legge; pare strano che i magistrati incaricati a far eseguire le leggi giudichino in favore della validità di tali disposizioni testamentarie. Tant'è vero che la giurisprudenza non ci offre, per lo più, che un ammasso di contraddizioni, di sutterfugi, di sottigliezze. Tanta è la venerazione nostra per le leggi romane, che abbiamo voluto adottarle, benché incompatibili colle nostre circostanze; e tanto può negli animi de' giuristi l'avidità del denaro, che hanno saputo introdurre ed autorizzare mille finzioni per servirsene a deludere le leggi da loro stimate le più salutevoli.

Ma vediamo noi forse che questi vincoli di primogenitura, di fedecomessi operino ciò di che si lusingarono i loro istitutori? Anzi l'esperienza c'insegna il contrario. Basta che uno voglia scialacquare, che non gli mancano pretesti per carpire da' giudici la licenza d'alienare; e per questi il vincolo non ha servito ad altro che a sottoporlo alla spesa di queste dispense; e così arricchire i curiali che hanno saputo sí bene raggrar le cose, che alla fine da ogni parte e per ogni cosa cola il denaro nelle loro borse. Chi è che non sappia quanto mai queste istituzioni rendano spinosi e pericolosi tutt'i contratti? Sulla buona fede io compro un potere, che a' miei nipoti sarà, coll'autorità sacrosanta delle leggi, involato da uno che produrrà una rancida carta, un tarlato testamento, fatto vari secoli prima, nel quale chi possedeva quel potere ha disposto che non avesse a sortire dalla sua discendenza. Quindi una scambievole universale diffidenza nel contrattare; quindi mille frodi, mille litigi, e l'incertezza in cui uno sempre trovasi di vedersi cacciato dal possesso d'una roba da lui comperata. E queste leggi dirassi che assicurino la proprietà e 'l diritto a ciascun cittadino?

Hianno ben veduto tutti questi disordini que' antichi curiali, che tanto

estessero la giurisdizione de' fedecommissi e l'incertezza de' beni. Videro costoro che i fedecommissi sono una perenne sorgente di denaro per se medesimi; che Baldo assicura aver guadagnato, nel consultare sulla sola materia delle sostituzioni fedecommissarie, quindicimila scudi d'oro; videro che, tolti i fedecommissi, sarebbe distrutto il dispotico loro impero; che l'incertezza della proprietà assicurava loro grossi salari¹; che, tolti i fedecommissi, sarebbero obbligati od a servire colle armi la patria, od a esercitare l'industria nel commercio. Perciò, invece di giudicare in caso di dubbio per la libertà de' beni, non v'è quasi testamento, nel quale essi non arrivino a farvi sviluppare un fedecommissi, in virtù d'una stracchiatissima interpretazione di clausole infinitanti, mente del testatore, particelle d'orazione, avverbii stesi per lo più da un ignorante notaio, senza che v'abbia riflettuto il moribondo testatore. Chi s'è qualche poco applicato al noiosissimo studio dell'informe caos della giurisprudenza e letto que' seccantissimi autori, che il volgo venera come tanti legislatori, avrà veduto i vari sensi, che si danno alle espressioni le più chiare e limpide, ed i mezzi di sostenere in ogni cosa il prò e il contro.

Potrebbe qui cercare d'onde proceda che i testatori tanto siano inclinati a fondar primogeniture e fedecommissi. Di fatti, poichè la morte spoglia gli uomini di quanto possiedono, qual mai è il motivo che gli interessa tanto a voler disporre delle loro sostanze anche per il tempo in cui non esisteranno? A mio avviso questa ne è la ragione. Siccome essi hanno co' loro stenti accumulate le ricchezze senza godere, ne invidiano a' successori il libero godimento, vogliono comandar dopo morte, vogliono che tutto seguiti a servire a' loro capricci, anche molti secoli dopo la loro vita; e poichè non giunsero ad immortalare il loro nome colla virtù che disprezzarono, godono di conservare alcuna memoria di sé ne' testamenti, e nelle intralciate continue sostituzioni d'eredità chiamati alla loro eredità. Ma esprimano pure costoro, quanto più sanno chiaramente, la loro intenzione, ne manifestino i motivi, aggrunganvi pene a' trasgressori, che tutto sarà indarno. La dubbia interpretazione a cent'occhi e cento facce offrirà un ampio campo a' dottori di deludere i ridicoli loro comandi, mostrando di volerli scrupolosamente adempire; sicché nient'altro avranno guadagnato, se non che il loro nome sarà ripetuto negli atti delle cause, stampato nelle allegazioni, deriso da' savi pensatori, e venerato da coloro che fossero vili ed avidi ministri del loro interesse, piuttosto che delle leggi e della giustizia.

Se però alcuno vi fosse, che ciò non ostante stimasse questi mali irripetibili e piccoli sacrifici e compense di grandi vantaggi, a questi io guarderommi di voler persuadere più oltre, giacché chi non vuol ragionare, né merita, né deve, né può essere illuminato.

Ho esposto fin'ora quale sia il frutto de' fedecommissi e quanto male dalla loro istituzione avvenga al ben pubblico. Parrebbe conveniente l'aggiun-

¹ La confessione sincera, d'alcuna di queste verità sfuggì allo stesso cardinale De Luca, il quale asserisce: "d'aver praticato molti insipienti giuriconsulti, per le mani de' quali sono passate infinite cause di fedecommissi, i quali, vedendo e praticando tante cabale e tanti inconvenienti, che da ciò risultavano, gli hanno avuti in abborrimento nelle loro disposizioni."

gervi que' rimedi, che mi sembrassero opportuni a torre questo disordine. S'io dovessi parlare ad un filosofo, direi che non vedo come nel patto sociale gli uomini si siano ragionevolmente riservata la podestà di disporre de' loro effetti dopo la loro morte. Ciascuno, in vigor di questo patto, dev'essere assoluto e certo padrone delle cose sue finché vive, ma alla sua morte dovrebbe lasciar il carico di disporre dell'eredità a provvide leggi che regolino le successioni e le regolino in maniera più chiara e ragionevole, che non fanno quelle stabilite ne' passati tempi, che sempre sono in contraddizione o colla buona morale, o con se medesime. Un amico, un parente, al quale vogliasi esser grato, e si può e si deve beneficare intanto che si vive, lasciata la libertà delle donazioni; altrimenti esso non deve saperne buon grado al testatore, il quale non s'è mai voluto privare del suo; ma sí bene la morte deve ringraziarsi; che abbia fatto venire l'unico caso nel quale il morto volesse soddisfare a' suoi doveri; direi che, tolta la libertà del fare testamento, col partaggio continuo delle successioni le fortune de' cittadini si rimetterebbero sempre nell'eguaglianza; che avremmo pochissimi avvocati, procuratori, sollecitatori, notai ec., ma più negozianti e più agricoltori; che anche i secondogeniti potrebbero ammogliarsi e contribuire onestamente alla popolazione; che il secondogenito non sarebbe per conseguenza la vittima d'un immaginario lustro della famiglia rappresentata dal solo primogenito; che indarno si pensa a togliere gli abusi ed i vizi in una legislazione, se non se ne sradica la sorgente; che sembra ridicolo, che un uomo comandi quando ha cessato d'esser uomo. Direi che Solone proibì il far testamento, poichè i figli ereditavano de' loro padri, ed in loro mancanza, i fratelli, i nipoti, i parenti possedevano le sostanze del morto; che appresso i primi Romani, più felici benchè non ancora conquistatori, tanto era sconosciuto il testamento, che quel che voleva lasciare dopo sua morte la roba ad un cittadino, cui la legge non l'attribuisse, doveva far un contratto di vendita della sua eredità coll'eredità prescelto, [la] qual vendita in principio non fu immaginaria e fittizia, ma vera e reale. Direi col signor di Montesquieu che l'illimitata facoltà di far testamento, introdottasi fra i Romani, rovinò a poco a poco la politica disposizione sopra il partaggio delle terre; che ad essa facoltà dovevasi in massima parte ascrivere la funesta differenza tra la ricchezza e la povertà; che essendosi riunite più porzioni in una sola famiglia, alcuni ebber troppo, ed una infinità d'altri cittadini dovettero menare una vita stentata e precaria; che con ragione il popolo romano, defraudato dall'inalterabile diritto di possedere la sua parte di poteri, continuamente, anche ne' tempi di Roma frugale, chiese una nuova distribuzione di terre. Direi liberamente che Grozio, Barbeyrac, Buddeo ed altri s'ingannarono quando asserirono essere di diritto naturale la podestà di fare testamento; poichè non può esservi testamento dove non v'è proprietà; e l' diritto di proprietà esso medesimo è derivato non già dalla legge naturale, ma sí bene dal *gius* delle genti. Direi che può sussistere una società civile, senza diritto di proprietà; che, ammesso ancora il diritto di proprietà, non ne deriva che chi, coll'autorità delle leggi ha posseduto vivendo, possa comandare dopo che ha cessato d'essere; che i morti non avendo più parte ne' beni di questo mondo, non è necessario

che la proprietà d'un cittadino s'estenda fino ad esigere in esso la libertà di disporre del fatto suo con testamento. Direi con Bynkershoek che la terra è destinata all'uso degli uomini di tutti i secoli e che ciascuna delle generazioni, che si succedono le une alle altre, deve avere libero il godimento de' suoi beni; direi francamente che Puffendorf, ed i sopra nominati pubblicisti Grozio, ec., ragionano male, asserendo il primo utile, gli altri necessaria la podestà di far testamento, perché i beni dei defunti non siano dilapidati e dirubati dal primo occupante; poichè le leggi, che sono il risultato della pubblica volontà, debbono regolare chiaramente la materia delle successioni. Oserei dire, in fine, che ha ragionato peggio dei detti dottori il per altro dottissimo Leibnitz, quando disse: che "per la forza del solo diritto i testamenti non avrebbero alcun effetto, se l'anima non fosse immortale; ma siccome i morti vivono ancora effettivamente, restano perciò sempre padroni de' lo-

Il Caffè)(Foglio XII)(

ro beni, in maniera che gli eredi, ch'essi lasciano, debbono essere risguardati come procuratori per un affare che gl'interessa."¹ Maniera di tirar conseguenze troppo indegna di Leibnitz.

Ma poichè pochi sono que', che essendosi innalzati sopra i pregiudizi comuni ed avendo, per così dire, steso quanto si può l'orizzonte delle loro cognizioni, sono rimontati all'origine de' mali che inondano la società civile, io m'accontenterò di dire che non saranno mai abbastanza lodati que' saggi legislatori, che, scosso il giogo dell'opinione, hanno arditto di pensare alla vera felicità de' loro popoli, che hanno limitati i fedecommessi quanto hanno cre- duto di poterlo; dirò solo che, permessa la libertà di far testamento, ottima cosa sarebbe il proibire qualunque siasi primogenitura, fedecommesso, sostituzione. Dirò che pochissimi sono gli sconcerati che da un tale repentino cambiamento potrebbero nascere; sconcerati che minorebbono, qual'ora un avveduto legislatore li prevedesse e li prevenisse; sconcerati che svaniscono in confronto del gran bene che farebbe la legge che vietasse i fedecommessi; sconcerati finalmente necessari ed irreparabili qualora una cattiva legislazione ha lasciato per lungo tempo accrescere gli assurdi, per passare da un cattivo regolamento ad uno che avesse di mira la maggior felicità possibile de' cittadini, distribuita colla maggior egualità possibile.

Con tutto ciò io conosco abbastanza gli uomini e so talmente fissare il pregio della loro ragione e considerare l'uso che ne hanno sempre fatto, che capisco che queste mie riflessioni debbono parere alla maggior parte d'essi

¹ *Novæ Methodus Jurisprudentiæ*, p. m. 56.

sonni d'un fanatico, idee stravaganti e ridicole, progetti chimerici. Felice me, se non mi s'attribuiranno intenzioni maligne e se alcun uomo ragionevole, benchè sconosciuto o disprezzato, applaudirà segretamente, se non alla giustezza de' miei ragionamenti, almeno all'amor della umanità che mi ha spinto a pubblicarli. Finirò con Montesquieu: "Je crois que ce petit ouvrage est le plus inutile qui ait jamais été écrit. Quand il s'agit de prouver des choses si claires, on es sûr de ne pas convaincre."¹

L. [ALFONSO LONGO]

Io ho migliore opinione degli uomini, di quello che ne ha il mio amico L. e mi lusingo che non sarà tanto piccolo il numero di quei, che troveranno sode le ragioni che ci ha addotte, quanto ei se lo immagina. Il male che fanno i fedecommessi è sì frequente, e sì palpabile, che l'animo degli uomini è già disposto a ragionar bene su questo proposito; coloro che trovano rendita in questo disordine certamente che non gusteranno la ragione; quegli imbecilli che non ragionano, ma ripetono le declamazioni di quei *redituari de' mali pubblici*, anch'essi non saranno del suo parere; ma la massima parte de' lettori non sarà di queste due classi. In molti Stati d'Europa con nuove leggi s'è già posto freno alla eternità de' fedecommessi, il che prova che le ragioni del mio amico sono conosciute concludenti.

Veniamo ora ad un altro articolo. Riceviamo diversi avvisi consegnati a *Demetrio* per recapitarceli, e siccome la repubblica delle lettere sarà per aggradirli, come tendenti tutti a promuovere le cognizioni umane, così ne inseriamo alcuni colle risposte che abbiamo ad essi fatte.

[Avvisi ai signori caffettieri]

Avviso primo.

Signori caffettisti.

Nel foglio primo nella Storia naturale del caffè vi siete serviti della voce "pavimento," e dovevate dire "suolo"; ve ne do avviso per vostra regola. Il Ciel vi salvi.

Risposta.

È vero che nel foglio primo nella Storia naturale del caffè ci siamo serviti della voce "pavimento" per dinotare il "suolo"; ne riceviamo l'avviso e il Ciel lo conservi.

Avviso secondo.

Signori del Caffè.

La Storia naturale del caffè è descritta nel *Dizionario Enciclopedico* e nel Savary, onde non è cosa nuova. State sani.

Risposta.

È vero che i due dizionari citati descrivono il caffè colle proprietà che gli

¹ *Esprit des Loix*, liv. 25, chap. 13.